



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2010
(OR. en)**

7853/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0148 (CNS)**

**ISL 8
N 8
CH 19
FL 17
FRONT 38
SCHENGEN 30
FIN 107
ASIM 42**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
di un accordo fra la Comunità europea
e la Repubblica d'Islanda,
il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera
e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari
in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"¹, i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa, e dovrebbero essere conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 20 dicembre 2007, il 30 giugno 2009 sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- (3) A norma della decisione n. .../2010/UE del Consiglio, del ...^{*2}, l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 ("l'accordo"), in attesa della conclusione in una data successiva, è stato firmato il 19 marzo 2010 a nome dell'Unione ed applicato in via provvisoria.

¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

^{*} GU: inserire data, numero e riferimento della GU della decisione di cui al doc. ST 15954/1/09.

² GU L ...

- (4) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, è stata approvata da tutte le parti al momento della firma dell'accordo e allegata a quest'ultimo una dichiarazione congiunta dell'Unione europea e della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein sull'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nella quale si dichiara che l'Unione europea ha sostituito la Comunità europea alla quale succede.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen². L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) È opportuno concludere l' accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 1

Sono approvati a nome dell'Unione l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 ("l'accordo")^{1*} e le relative dichiarazioni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di impegnare l'Unione medesima.

¹ L'accordo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
^{*} GU: si prega di inserire nella nota 1 gli estremi di pubblicazione dell'accordo che è nel doc. ST 15954/1/09.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
